

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIGNOR BONETTI IVANO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO PESCINA VALLEGIOVENCO S.R.L.; ALLO STATO DIRETTORE GENERALE A.S.D. SULMONA CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C. E 15 C.G.S., NONCHÉ ALL'ART. 94 N.O.I.F. - NOTA N. 2584/919 PF 10-11 AM/MA DEL 27.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 16.2.2012)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Ivano Bonetti, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 13.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 27.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 28.2.2012)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. VARGIU LUCA (AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL'ELENCO F.I.G.C.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DEI CALCIATORI - NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Luca Vargiu. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE ALESSANDRO VENEZIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 29 COMMI 1 E 2 N.O.I.F. - NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro Venezia. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impecciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL SIGNOR MEMBER LUCA SEGUITO GARA LUMEZZANE/PAVIA DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATEOS MARCELLO SEGUITO GARA BASSANO V./FERALPISALÒ DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 ST S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione inflitta al calciatore Mateos Marcello a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL NEAPOLIS MUGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.7.2012. INFLITTA AL SIGNOR MOXEDANO MARIO SEGUITO GARA NEAPOLIS/PAGANESE DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.3.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano di Napoli (Napoli) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NOCENTINI GIANLUCA SEGUITO GARA CARPI/SORRENTO DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 20.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL SIG. TAMBONE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 20 E 24 REGOLAMENTO S.G.S. E 44, 45 E 46 N.O.I.F. – NOTA N. 4910/205PF11-12/AM/MA DEL 30.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 70/CDN del 13.3.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Tambone annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE PER ANNI 2 ED AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIGNOR TATÒ PARIDE WALTER;
- INIBIZIONE PER MESI 3 E AMMENDA DI €15.000,00 AL SIGNOR TATÒ ROBERTO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMI 1 E 5, C.G.S. E ART. 4, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 5415/481 PF10-11/SP/BLP DEL 17.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

La C.G.F. rinvia la trattazione, su istanza di parte, al 12.4.2012 ore 13:00.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 30 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete